

# Lavoratori autonomi

La tutela previdenziale dei lavoratori autonomi assicurata dall'INPS si rivolge alle seguenti categorie:

Artigiani

Commercianti

Il lavoro autonomo si identifica nella realizzazione di un'opera o di un servizio di natura manuale o intellettuale, dietro corrispettivo e con totale assunzione del rischio

# Gestioni speciali artigiani e commercianti

I **contributi previdenziali da lavoro autonomo** dovuti alla gestione **artigiani e commercianti** derivano dallo svolgimento dell'**attività in forma di impresa** (individuale, familiare o societaria).

## Imprenditore

### Art. 2082 c.c. Imprenditore

È imprenditore colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi.

Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo, l'esercizio dell'attività d'impresa deve essere  
abituale e prevalente

# Lavoratori autonomi - Artigiani

Attività  
artigiana

Deve essere svolta prevalentemente con il **lavoro manuale del titolare e dei familiari coadiuvanti** (nei limiti dimensionali).

L'attività può essere esercitata sotto forma di:

- Impresa individuale
- Impresa familiare
- Società di persone (S.a.s. e S.n.c.)
- Società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali)
- Società cooperative

L'artigiano ha l'obbligo di iscrivere i familiari coadiuvanti.

Sono iscrivibili:

- il coniuge;
- i parenti fino al terzo grado;
- gli affini fino al secondo grado

**30 giorni**

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività deve essere presentata **domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane** e la comunicazione valida ai fini INPS , INAIL e Agenzia delle Entrate avviene tramite **COMUNICA**



# Lavoratori autonomi - Commercianti

## Commerciante

Imprenditore che svolge un'attività compresa nel settore terziario introdotto dalla legge n. 88/89:

- Scambio di beni (commercio in senso stretto)
- Turismo
- Intermediazione e prestazione di servizi, anche finanziari

L'imprenditore commerciale è il titolare di un'impresa organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia, al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi

L'esercente attività commerciale ha l'obbligo di iscrivere i familiari coadiuvanti che abbiano almeno 16 anni d'età e prestino la loro attività nell'impresa in maniera abituale e prevalente

Sono iscrivibili:

- il coniuge;
- i parenti fino al terzo grado;
- gli affini fino al secondo grado (Legge 662/96)



## Gestione lavoratori autonomi

Dal 1° Aprile 2010, l'iscrizione alla Gestione commercianti viene effettuata con la presentazione della domanda al Registro delle imprese tramite ComUnica, valida ai fini INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate

L'attività può essere esercitata sotto forma di:

- impresa individuale;
- impresa familiare;
- società di persone (S.a.s., S.n.c.);
- società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali) L.662/96 circ 25/97



# I Soci di Società

## Soci di S.a.S.

E' obbligatoria l'iscrizione di tutti i soci **ACCOMANDATARI** in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il socio **ACCOMANDANTE** che presti attività lavorativa nella società non è iscrivibile in proprio, mancando il requisito della responsabilità.

Deve essere iscritto come familiare coadiutore o come dipendente, qualora non sia parente o familiare del socio Accomandatario.

## Soci di S.n.c.

La qualifica di socio di s.n.c., pur implicando la personale ed illimitata responsabilità per le obbligazioni aziendali, non implica la necessaria prestazione di attività lavorativa, in quanto il conferimento di ogni socio può consistere sia in un apporto patrimoniale che in un apporto lavorativo.

La tipologia dell'apporto del socio d'opera deve essere specificata nell'atto costitutivo (art. 2295 c.c.) e riportata sulla visura camerale.

## Soci di S.r.l.

Dal 1.1.1997 (L. 662/96) sono iscrivibili i soci che indipendentemente dalla qualifica di amministratore esercitino in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, anche solo per quanto attiene alla parte organizzativa e gestionale.

Gli Amministratori, qualora percepiscano un emolumento si iscrivono alla gestione separata se contestualmente sono anche soci lavoratori, hanno l'obbligo della doppia iscrizione art 12 comma 11 Legge 122/2010.

## Soggetti non Iscrivibili

- Soci delle società per azioni;
- Soggetti che hanno delegato a terzi la conduzione dell'impresa;
- Associati in partecipazione, in quanto non hanno la piena responsabilità dell'azienda (circ. 29/84);
- Agenti di cambio;
- Mandatari di prodotti ittici;
- Farmacisti (circ. 249/81) ad eccezione dei coadiuvanti (circ. 70/04);
- Grossisti di prodotti ortofrutticoli non iscritti all'albo di categoria e al Registro Imprese;
- Installatori non inquadrati come artigiani.



## Casi Particolari

- Locazione Immobili Propri;
- CED;
- Produttori Assicurativi di III e IV gruppo;
- Dipendenti part-time;
- Preposti;
- Attività classificate con codici Ateco non previsti;
- Procacciatori d'affari, Palestre, Attività stagionali, Maestri di sci, Lavanderie self-service;
- Soci liquidatori;
- Affitto di Azienda;
- Plusvalenza.




# La Comunicazione Unica

È altresì **obbligatoria per tutte le notizie che hanno rilievo** al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:

- iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
- cessazione dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo dell'impresa;
- variazione dell'indirizzo di residenza del titolare o del socio;
- variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
- iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
- cessazione della società;
- cessazione dalla carica di socio;
- variazione di forma giuridica;
- variazione dell'attività svolta.

(36) Registro delle Imprese - Modulo II - Pratica

⚠ Attività (8-9-10-11-13)
⚠ Tipo domanda
⚠ Dati Gen. (1-2-3-4-14) - Data Inizio
⚠ Sede (5)
INPS Ass. prev. comm. (AC)


**AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO**  
*Da utilizzarsi esclusivamente se la presente pratica fara' parte di una Comunicazione Unica (L. 2 aprile 2007 n.40).*

Integrazione della domanda di iscrizione, variazione, cancellazione nel registro delle imprese da parte degli imprenditori individuali, dei soci di società di persone e di S.r.l. operanti nei settori del commercio, terziario e turismo, ai sensi dell'art.44 c.8, D.L. 30/09/2003 n.269

**Dichiarazione:** Iscrizione  Non Iscrizione

**Dichiara** di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali in quanto partecpa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività

**Collaboratori del Titolare:**

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Data Nascita	Sesso	Codice Cittadinanza	Cod. Stato Nascita	Cod. Prov. Nascita	Comune Nascita	Cod. Grado Parent

Validazione Immediata

# Quadro AC

Nel nuovo modello di comunicazione (mod. ComUnica su [www.registroimprese.camcom.it](http://www.registroimprese.camcom.it)) il titolare e/o il socio deve compilare la sezione previdenziale (quadro AC) relativa alla propria posizione e:

1. dichiarare lo svolgimento dell'attività nell'impresa in forma abituale e prevalente ovvero indicare la ricorrenza delle ipotesi che non comportano l'iscrizione alla gestione previdenziale.
2. dichiarare i propri coadiutori (parenti e affini entro il terzo grado) che svolgono l'attività lavorativa con i previsti requisiti di legge.

**Questo vale solo per i commercianti**

(36) Registro delle Imprese - Modulo II - Pratica:

Attività (8-9-10-11-13)

Tipo domanda      Dati Gen. (1-2-3-4-14) - Data Inizio      Sede (5)      INPS Ass. prev. comm. (AC)

**AC / INPS-ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO**  
 Da utilizzarsi esclusivamente se la presente pratica farà parte di una Comunicazione Unica (L. 2 aprile 2007 n.40).

Integrazione della domanda di iscrizione, variazione, cancellazione nel registro delle imprese da parte degli imprenditori individuali, dei soci di società di persone e di S.r.l. operanti nei settori del commercio, terziario e turismo, ai sensi dell'art.44 c.8, D.L. 30/09/2003 n.269

**Dichiarazione:** Iscrizione  Non Iscrizione

**Dichiara** di non essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali per il seguente motivo:

1. Svolge attività lavorativa dipendente a tempo pieno presso ( fornire il codice fiscale valorizzando l'apposito campo, ed almeno la denominazione nel campo "Altre Informazioni" );
2. Partecipa alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento di capitale.
3. Per l'attività prevalentemente svolta è iscritto ai fini pensionistici all'Ente/Cassa di ( fornire il codice fiscale valorizzando l'apposito campo, ed almeno la denominazione nel campo "Altre Informazioni" );
4. E' iscritto alla Gestione speciale INPS artigiani/commercianti in qualità di titolare o coadiutore con cod.az. INPS

Codice Dichiarazione:

Codice fiscale Impresa/Ente

Altre informazioni

E' ISCRITTO ALLA GESTIONE INPS ART/COM CON COD. MATR.INPS: [4]  
 PARTECIPAZIONE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE CONFERIMENTO DI CAPITALE [2]  
 PER L'ATTIVITA' SVOLTA E' ISCRITTO AI FINI PENSIONISTICI ALL'ENTE/CASSA DI: [3]  
 SVOLGE ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE A TEMPO PIENO PRESSO: [1]

[Importa Note](#)

**Collaboratori del Titolare:**

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Data Nascita	Sesso	Codice Cittadinanza	Cod. Stato Nascita	Cod. Prov. Nascita	Comune Nascita	Cod. Grado Parent
[Empty table body]									

Apri Dettaglio      Aggiunci      Cancella

Validazione Immediata       Applica      Annulla      Chiudi

# Flusso cartaceo

Le uniche due categorie per le quali si utilizzano ad oggi le comunicazioni cartacee riguardano le seguenti figure:

- Ostetriche
- Guide turistiche iscritte ante 01 febbraio 2008

La circolare nr. 12 del 01/02/2008 indica, per le guide turistiche, due diverse modalità di iscrizione:

- a) se l'attività di Guida turistica è svolta in forma imprenditoriale, il titolare dovrà necessariamente essere iscritto, come per il passato, alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
- b) diversamente, il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata allorché l'attività di Guida turistica è svolta con le caratteristiche dell'attività professionale.

Parenti e Affini

**SETTORE ARTIGIANATO** ( ed anche **COMMERCIO** )

**COLLABORATORI FAMILIARI**

Nello svolgimento della sua attività, oltre che dai dipendenti, il titolare può essere affiancato da una particolare figura: il collaboratore familiare. Viene definito dall'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463 come quel familiare, entro ben fissati limiti di parentela, che lavori abitualmente e prevalentemente nell'azienda.

La sentenza n. 485 del 29 dicembre della Corte Costituzionale ha espressamente elencato i gradi di parentela previsti per il collaboratore, che sono gli stessi di cui all'impresa familiare ex art. 230/bis del Codice civile.

<b>PARENTELA</b>		
<b>GRADO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>Tipo parentela</b>
<b>1°</b> grado	<b>genitori</b>	parenti in linea retta ascendente
<b>1°</b> grado	<b>figli</b>	parenti in linea retta ascendente
<b>2°</b> grado	<b>nonni</b>	parenti in linea retta ascendente
<b>2°</b> grado	<b>nipoti</b>	parenti in linea retta discendente
<b>2°</b> grado	<b>fratelli e sorelle</b>	parenti in linea collaterale
<b>3°</b> grado	<b>bisnonni</b>	parenti in linea retta ascendente
<b>3°</b> grado	<b>bisnipoti</b>	parenti in linea retta discendente
<b>3°</b> grado	<b>nipoti (figli di fratelli)</b>	parenti in linea collaterale
<b>3°</b> grado	<b>zii paterni e materni</b>	parenti in linea collaterale

<b>AFFINITA'</b>	
<b>GRADO</b>	<b>SOGGETTO</b>
<b>1°</b> grado	<b>suoceri e suocere - generi e nuore</b> <b>patrigno e matrigna - figliastri</b>
<b>2°</b> grado	<b>cognati e cognate</b>

Il coniuge del cognato non è affine, nè sono affini tra di loro i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli.

# La contribuzione ed il versamento

L'Istituto instaura il rapporto assicurativo con il solo titolare, che è responsabile per il versamento della contribuzione propria e dei relativi collaboratori, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimi.

Il contributo è calcolato in % sul reddito d'impresa

## Contribuzione IVS

Contributo IVS sul minimale di reddito (contributo fisso)

Contributo IVS sul reddito eccedente il minimale  
(contributo a percentuale)



# Versamenti Contributi IVS

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24

I contributi IVS sul minimale di reddito (contributo fisso) vengono versati in 4 rate:

I° rata 16 maggio

II° rata 16 agosto

III° rata 16 novembre

IV° rata 16 febbraio anno successivo

I contributi IVS sul reddito eccedente il minimale (contributo a percentuale) vengono versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, I° acconto e II° acconto





# Determinazione dell'imponibile e Dichiarazione dei redditi

L'ammontare del contributo annuo dovuto è rapportato alla **totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF** per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono

**I soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS** (artigiani, commercianti e liberi professionisti della gestione separata, ad eccezione dei coltivatori diretti) **devono compilare il quadro RR inserito nel modello Unico delle persone fisiche per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps**



# Aliquote e minimale 2023 – Circolare n. 19/2023

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,35%	23,73%

€ 17.504,00    Reddito minimo annuo da considerare ai fini del calcolo del contributo IVS

Contributi Fissi Art. € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità)

Contributi Fissi Com. € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)

## **Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni**

La contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

La base imponibile è costituita dal reddito forfettario individuato ai fini fiscali.

Ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda

Per l'individuazione dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione dal godimento del beneficio si rinvia alle indicazioni fornite in materia dall'Agenzia delle Entrate

In merito alla disciplina previdenziale del regime agevolato, si rinvia alle seguenti normative circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio 2018, n. 25 del 13 febbraio 2019, n. 28 del 17 febbraio 2020, n. 17 del 9 febbraio 2021 e n. 22 dell'8 febbraio 2022

E' incompatibile con la riduzione ultra65enni

# Riduzione contributiva ultra 65enni

La riduzione contributiva può essere richiesta dai lavoratori autonomi:

- che abbiano compiuto 65 anni;
- percettori di una pensione liquidata a carico di Fondi/Gestioni dell'INPS rispetto ai quali la legge prevede la possibilità di liquidare un supplemento per la contribuzione versata, come lavoratore autonomo, successivamente alla decorrenza della pensione;
- ha ad oggetto i contributi dovuti sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale;
- è accessibile esclusivamente a domanda.



*Grazie per l'attenzione e  
buon lavoro*